



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

### Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17013

Torino, 8 giugno 2017

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro del 2.6.2017 giocato a S. Rocco Bernezzo tra SPEB e Monticellese (Esordienti) e le relative "distinte gara";
- Rilevato in fatto che ha preso parte all'incontro il giocatore ASTEGIANO Edoardo (SPEB) che risulta nato il 30 novembre 2001;
- Considerato in diritto che nella Circolare federale n. 08/2017 – relativa al Campionato Nazionale Esordienti 2017 - si prevede quanto segue: i) al paragrafo iniziale "Età atleti (compiuti nell'anno solare):13-14 anni E' previsto un atleta fuori quota di un anno non nel ruolo di battitore."; ii) al paragrafo "Norme per tutti i Campionati Giovanili" alla lett. a) "E' da intendersi giocatore fuori-quota (ammesso uno per distinta gara) l'atleta che supera di un anno solare (01/01-31/12) il limite previsto dal Regolamento Tecnico (...)"
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. "Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale."; ii) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla "regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara" (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Rilevato che nell'incontro in esame il giocatore ASTEGIANO Edoardo (SPEB) – il quale in quanto nato il 30 novembre 2001 non poteva essere schierato come "fuori-quota" nella cat. Esordienti - risulta aver partecipato effettivamente al gioco;
- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la soc. SPEB del giocatore ASTEGIANO Edoardo Fabio può concretamente avere alterato il regolare svolgimento dell'incontro della cat.

Esordienti del 2.6.2016, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra della Monticellese;

- dispone l'annullamento dell'incontro del 2.6.2017 (Esordienti) in S. Rocco Bernezzo tra SPEB e Monticellese e l'attribuzione della vittoria alla Monticellese con il punteggio di 7 a 0.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino